



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 378 del 24/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA GIANNANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C.1, E DELL'ART. 32, C.2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, C.1, E 43, C.1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, C.1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. JACOPO TROMBETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISOLA LIRI 1925, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.1 E 2, DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Giannandrea Luca, n.2 mesi di inibizione;
- Trombetta Jacopo, n.2 gare di squalifica;
- Nuova Broccostella, euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA FEDERICA VITELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD DELFINO ACADEMY ROMA A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 45 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO DELLA FIGC OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DELLA SOCIETÀ S.S.D. DELFINO ACADEMY ROMA A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- De Santis Alessio, n.1 mese e 10 giorni di inibizione;
- Atletico Torrenova 1986, euro 267,00 di ammenda.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Vitelli Federica, n.6 mesi di inibizione;
- Delfino Academy Roma A R.L., euro 700,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 24 aprile 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato